

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 17 aprile 2024, n. 189
Helios srl (P.Iva 04868030729) - Dichiarazione di decadenza e contestuale provvedimento di revoca dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata con DD n. 161 del 12/04/2017 e convalidata dal Comune di Giovinazzo con Determinazione n. 417 del 31/10/2018 nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali relativa alla RSSA non autosufficienti sita in Giovinazzo alla Strada Statale 16 Km 787 + 0,50 con dotazione di 31 pl.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 25 del 28/07/2023 di proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e s.m.i., dispone:

All'art 3 commi 1 e 3:

"1. La Regione con appositi regolamenti:

a) individua gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ai fini della verifica di compatibilità del progetto, propedeutica all'autorizzazione alla realizzazione, nonché il fabbisogno di assistenza e gli standard per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, ai fini dell'accreditamento istituzionale; procede a eventuali rimodulazioni della rete dei presidi ospedalieri pubblici e privati;

b) stabilisce i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e i requisiti per l'accreditamento istituzionale.

(omissis)

3. Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):

a) *rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;*

a bis) *applica le sanzioni di cui all'articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio;*

c) *rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è data comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).*

All'art 6 comma 1 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio

1. *I requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'autorizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie sono quelli previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa.*

All'art 9 commi 4 e 5 - Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e decadenza La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio è dichiarata, oltre ai casi previsti dalla presente legge, nelle ipotesi di:

a. *esercizio di un'attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata;*

b. *estinzione della persona giuridica autorizzata;*

c. *rinuncia del soggetto autorizzato;*

d. *trasferimento del complesso organizzato di beni e/o persone in assenza del provvedimento di cui al comma 2;*

e. *inutile decorso del periodo di cui al comma 3.*

a. *5. La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di: coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.*

- Art. 14 commi da 1 a 3 : Sanzioni

1. *Il dirigente della sezione regionale competente o il comune, secondo le rispettive competenze, a seguito di accertamenti eseguiti dagli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza, dispongono previa osservanza della l. 241/1990:*

la chiusura di strutture o attività aperte senza le preventive autorizzazioni;

la cessazione dell'attività trasferita in altra sede senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 18.

2. *Il dirigente delle sezione regionale competente o il comune revocano l'autorizzazione e dispongono la chiusura della struttura nella quale sia stato accertato l'esercizio abusivo della professione sanitaria **o in cui siano state commesse gravi e/o reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini**, fatta salva, nei casi previsti, la trasmissione di informativa di reato all'Autorità giudiziaria.*

3. *Nei casi previsti ai commi 1 e 2 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di euro 10 mila e un massimo di euro 60 mila.*

Art. 16 - comma 1 - Verifica periodica dei requisiti minimi e vigilanza"

1. *Sulla permanenza dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa, e sulla assenza di cause di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio previste dall'articolo 9, comma 5, vigilano gli organi competenti. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. (omissis)*

Con RR 4 del 2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti" la Regione ha definito i requisiti da possedere per ottenere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e quelli di qualificazione per l'accreditamento.

Lo stesso RR 4 del 2019 ha stabilito le modalità di transizione e di adeguamento delle strutture che intendono convertire l'autorizzazione rilasciata ai sensi della previgente normativa alla nuova prevedendo all'art 12.3:

-all'art. 12.3 (Norme transitorie per le rssa ex art. 66 r.r. 4/2007 e smi autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate con le aa.ss.lli) che,

*"1. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza, **si adeguano ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento:***

- a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;*
- b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.*

In deroga al precedente punto b), le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

2. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 12.1, lett. a), e relativamente ai posti letto disponibili possono presentare istanza di accreditamento come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza."

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2153 ad oggetto "R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento" la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 4/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione: – dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 4/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni per soggetti non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; – i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con la DGR 2153 del 2019 la Regione stabiliva altresì le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento precisando quanto ai requisiti da possedersi all'atto della presentazione dell'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio che:

"Ai sensi del precedente art. 12.3 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento sono i seguenti:

- 1) R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019*
- 2) R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI*
 - *art. 36 - requisiti comuni alle strutture*

- art. 66 - requisiti strutturali

3) R.R. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA

- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

4) R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA

- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA

- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane

- 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza

5) R.R. 16/2019 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO - APPROVAZIONE MANUALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE.

Con Determinazione Dirigenziale n. 161 del 12/04/2017 rilasciata dal Responsabile del Servizio Governance e Welfare del Comune di Giovinazzo veniva autorizzata al funzionamento la RSSA ex art 66 del RR 4 del 2007 di titolarità della Helios srl sita in Giovinazzo (Ba).

Con successiva Determinazione n. 831 del 7/09/2017 la Regione provvedeva ad iscrivere la struttura nel Registro Regionale delle strutture destinate agli anziani.

Con contratto di affitto di ramo d'azienda del 05/04/2018 (n. di repertorio 56659 e n. raccolta 14446) la HELIOS s.r.l., intestataria dell'autorizzazione, concedeva in affitto alla Società Cooperativa Sociale "SO.SAN. SERVIZI" a.r.l. (**d'ora in avanti Sosan**) il ramo d'azienda costituito dal complesso di beni e dei rapporti organizzati per l'esercizio dell'attività di gestione della struttura de quo.

Successivamente a tale contratto con Determinazione n. 417 del 31/10/2018 il Comune di Giovinazzo stabiliva di

1. "convalidare l'autorizzazione al funzionamento rilasciata con determinazione dirigenziale n.95 del 12.4.2017 RG 161/2017 alla Residenza Socio Sanitaria Assistenziale denominata HELIOS, per la seguente motivazione: "modifica per subentro del soggetto gestore che non sia anche titolare" ai sensi dell'art. 38 del Regolamento Regionale n.4/2007 e s.m.i., in quanto permangono i requisiti comuni di cui all'art.36 e dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui all'art.66 del Regolamento Regionale n.4/2007 e successive modificazioni ed integrazioni riscontrati con visite ispettive effettuate in data 26.1.2017 e 7.4.2017";
2. Dava atto che "la presente autorizzazione sarà valida **fino al 31.12.2020**, data di scadenza del contratto di affitto del ramo di azienda stipulato tra HELIOS s.r.l. e la Società Cooperativa Sociale "SO.SAN. SERVIZI" a r.l. - giusta atto rep. n.56659/2018 e raccolta n. 14446/2018";

Con successiva Determinazione n. 1173 del 18/12/2018 la Regione provvedeva quindi ad aggiornare l'iscrizione al Registro inserendo quale gestore la Sosan Servizi arl e quale titolare la Helios srl.

In virtù di tale subentro temporaneo, in data 30/01/2020 la Società Cooperativa Sociale SO. SAN. SERVIZI a r.l." (P.IVA/CF: 08072790721), presentava istanza di conferma dell'atto autorizzativo e di accreditamento.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" la Regione assegnava alla Helios srl in qualità di titolare dell'autorizzazione n. 31 posti letto ai fini della conferma dell'autorizzazione e 10 pl ai fini dell'accreditamento.

Nella predetta determinazione si stabiliva altresì che "2. A seguito dell'approvazione del presente provvedimento,

in riferimento alle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All'esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento."

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto "DGR n. 1006 del 30/06/2020 "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" – Modifica ed integrazioni" la Regione confermava alla Helios srl l'assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020.

A seguito dell'approvazione del predetto provvedimento, in riferimento all'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentata ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili come assegnati, veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Bari e Lecce.

Con pec del 17/01/2023 acquisita al protocollo al n. AOO 183 944 del 18/01/2023 il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari inviava nota prot. 6432/2023 del 17/01/2023 avente ad oggetto "Segnalazione ex artt. 38 — 39 - 41 del R.R. 04/2007 e smi e 61 — 63 della L.R. 19/2006 e smi, ed art 3 del Regolamento Regionale 26 marzo 2021, n. 3, e 14 L.R. 09/2017 e 13 R.R. 05/2019 relativa agli accertamenti di competenza SISP avviati presso la RSA ex art. 66 R.R. 04/2007 e smi gestita dalla Soc. Coop. Sociale SO.SAN. Servizi ARL sita in Giovinazzo alla S.S. 16 IM 787 + 0,50 n. 0 , di cui e legale responsabile il Sig. Antonio Novielli nato a omissis il giorno omissis e residente a omissis" con cui in riferimento alla struttura in oggetto comunicava il **PARERE SFAVOREVOLE SISP** segnalando, all'uopo, che nel corso dell'accertamento fossero emerse diverse criticità/non conformità.

Con pec del 18/04/2023 acquisita al protocollo al n. AOO 183 6033 del 18/04/2023 il legale rappresentante della SOSAN inoltrava al Dipartimento di prevenzione della Asl Bari **e per conoscenza alla Regione** nota con cui contestava il contenuto dell'accertamento effettuato dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari allegando documentazione a riprova di quanto sostenuto.

Con successiva pec del 22/06/2023 il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari comunicava di aver effettuato in data 29/05/2023 un ulteriore sopralluogo al fine di verificare il superamento delle criticità segnalate con nota Asl Bari 6432 del 2023 all'esito del quale evidenziava che "allo stato le suddette criticità appaiono ostative ai fini della conferma dell'autorizzazione al funzionamento".

Con nota prot. n. AOO 183 11485 del 07/08/2023 la Regione comunicava l'avvio del procedimento di decadenza e di revoca dell'autorizzazione al funzionamento della RSA per non autosufficienti "Helios" sita in Giovinazzo alla Strada Statale 16 Km 787+0,50 nonché di tutti gli atti connessi e consequenziali.

Nella predetta nota la Regione rilevava in riferimento all'attività di verifica condotta dal Dipartimento di prevenzione della Asl Bari quanto segue:

*"Rileva preliminarmente che la struttura è gestita **senza titolo** da una società diversa da quella autorizzata. Ed invero, la titolarità della struttura è in capo alla Helios srl e non alla Società Cooperativa Sociale SO. SAN. SERVIZI a r.l..*

*La Sosan Servizi arl infatti, che in virtù di un atto di affitto di ramo d'azienda del 12/04/2017 cui faceva seguito nel 2018 (Determinazione n. 417 del 31/10/2018) il rilascio di un'autorizzazione provvisoria avente scadenza al **31/12/2020**, non ha più alcun titolo a gestire la struttura di titolarità della Helios srl posto che dalla data di entrata in vigore del RR 4 del 2019 è stato introdotto per le Rsa non autosufficienti il divieto di esternalizzazione della gestione a soggetti terzi sancito dall'art 5.3 del RR 4 del 2019.*

Peraltro si rappresenta che alla data di scadenza dell'autorizzazione provvisoria non è pervenuta da parte della due società alcuna richiesta di trasferimento della titolarità del titolo autorizzativo che pertanto alla data odierna è in capo alla Helios srl unica legittimata alla gestione della struttura.

Tale fattispecie, rientra nell'ipotesi di cui all'art 9 comma 4 lett d) essendosi verificato, seppur senza la formalizzazione di un atto privatistico, un trasferimento d'azienda non autorizzato dall'Ente.

A tale profilo di illegittimità si aggiungono, nel merito, tutte le questioni eccepite dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari che sono riconducibili a più violazioni di disposizioni del RR 4 del 2019 tutte gravi e reiterate nel corso del procedimento di accertamento. (omissis)

Successivamente alla notifica della predetta nota pervenivano a questa Sezione le controdeduzione e i documenti tanto dalla Soc. Coop. Sosan Servizi arl quanto dalla Helios srl.

Oltre alle controdeduzioni le società interessate dal procedimento trasmettevano alla Regione il contratto modificativo di affitto di ramo d'azienda stipulato tra le parti in data 11/08/2020 nonché gli atti relativi al giudizio civile instaurato dalla Helios srl a giugno 2022 dinanzi al Tribunale di Bari, III Sezione Civile.

La Soc. Coop. Sosan Servizi arl rilevava in sintesi: 1. Mancata osservanza della procedura prevista dall'art 14 della LR 9 del 2017 commi dal 4 al 8; 2.Carenza di istruttoria sotto diversi profili.

La Helios srl deduceva che **“la Sosan ad oggi non ha alcun diritto che legittimi la detenzione dell'azienda in considerazione della circostanza che il contratto di fitto di ramo d'azienda del 05/04/2018 risulta cessato da due anni. Nonostante la cessazione del citato contratto la Sosan ha rifiutato di riconsegnare la struttura tanto che pende tra quest'ultima e la Helios srl un giudizio civile innanzi il Tribunale di Bari. RG n. (omissis)/2022 volto all'ottenimento del rilascio forzoso della struttura in oggetto da parte della medesima Sosan.** (omissis) Dalle premesse del provvedimento (nota AOO 183/prot. 07/08/2023/11485) veniva a conoscenza che sin dal 17/01/2023 il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari aveva effettuato un sopralluogo presso la struttura e reso parere sfavorevole segnalando “criticità/non conformità” riferite sia alla gestione da parte della Sosan, sia a carenze strutturali. (...) Non si comprende però per quale ragione tutto il contraddittorio procedimentale sia stato condotto nei confronti del soggetto non titolato, ovvero la Sosan, senza che la Helios srl venisse informata di quanto stava accadendo, e addirittura del rischio di revoca/decadenza dell'autorizzazione Regionale. Non può tacersi che tale attività difensiva poteva essere posta in essere sin da gennaio 2023 laddove la Helios srl fosse stata informata delle criticità rilevate nella gestione della struttura.”

Con pec del 02/10/2023 acquisita al protocollo al n AOO 183 15583 del 03/10/2023 la Helios srl chiedeva di autorizzare il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione al funzionamento della RSSA e di conseguenza verificare i requisiti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento come Rsa di mantenimento in capo alla Helios srl.

Con pec del 16/10/2023 acquisita al protocollo al n AOO 183 16416 del 17/10/2023 la Helios srl inviava a questa Sezione l'Ordinanza del Tribunale di Bari rep. N. 5410 del 09/10/2023 ed invitava la Regione ad autorizzare il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione al funzionamento della RSSA “Helios”.

In particolare il Tribunale di Bari con la predetta ordinanza accoglieva **...omissis.....omissis.....omissis...”.**

Con pec del 27/10/2023 la Sosan notificava a questa Sezione il reclamo ex art 669 terdecies comma 2 cpc con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza Rgn 5983/2022.

Con pec del 05/12/2023 acquisita al protocollo al n AOO 18319414 del 06/12/2023 la Helios srl notificava il decreto del Tribunale di Bari, Sez III, n. 11789 del 30/10/2023 di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

In ultimo con pec del 19/12/2023 la Helios srl notificava l'ordinanza n. 6812/2023 del 18/12/2023 con cui il Tribunale di Bari, Sez III Civile respingeva il reclamo presentato dalla Sosan.

Si legge nella predetta ordinanza "...omissis..."

Con pec del 19/03/2024 la Sosan del tutto inopinatamente inoltrava nota con cui comunicava di aver perfezionato e sottoscritto in data 18/03/2024 con la Helios srl un atto di proroga del contratto del 05/04/2018 avente scadenza iniziale 31/12/2020 (e poi prorogato fino al 31/12/2021).

Nella predetta comunicazione la Sosan chiedeva l'archiviazione del procedimento di decadenza e di revoca dell'autorizzazione ritenendo, in ragione della predetta proroga retroattiva del contratto di affitto, superata la situazione controversa.

Con pec del 28/03/2024 la Sosan trasmetteva atto di proroga del contratto di affitto di ramo d'azienda del 19/03/2024 registrato il 27/03/2024 al n. 13389/1T nel quale le parti (Helios srl e So.san società cooperativa sociale) convenivano che il contratto di affitto di ramo d'azienda di cui era stata data ultima proroga in data 31/12/2021 venisse prorogato per l'ulteriore durata dal 01/01/2022 fino al 31/03/2027.

Così richiamati i fatti si deduce quanto segue.

Quanto alle deduzioni su richiamate questa Sezione le respinge per i seguenti motivi di diritto.

E' bene innanzitutto precisare quanto al giudizio civile instaurato dalla Helios a giugno 2022 al fine di ottenere il rilascio coatto del ramo d'azienda da parte della Sosan che la Regione non è stata mai informata dell'insorgere della controversia tra i due contraenti così come non ha avuto tempestiva comunicazione della stipula di un "*contratto modificativo di affitto di ramo d'azienda*" con cui in data 11/08/2020 le parti convenivano di prorogare il contratto del 2018 (Rep 56659) sino alla data del 31/12/2021.

In sostanza la Helios srl, pur consapevole della possibilità di incorrere nella revoca dell'autorizzazione Regionale (tanto emerge nel ricorso ex art 700 cpc punto 3.3) non informava la Regione non solo di aver prorogato il contratto di affitto ma neppure che **la struttura non era più sotto il suo controllo al punto da non riuscire ad intervenire neppure per le operazioni di manutenzione.**

Il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari incaricato delle verifiche per accertare i requisiti organizzativi strutturali e tecnologici di cui al RR 4 del 2019, al pari della Regione ignaro delle vicende giudiziarie in corso, al momento dell'accesso nella struttura (28/11/2022) accertava la carenza dei requisiti riscontrando altresì che la gestione era ancora in capo alla Sosan Soc. Coop Soc. Servizi arl nonostante alla scadenza del contratto le parti non avessero comunicato alcunché.

La Helios srl non può pertanto oggi contestare di non aver avuto conoscenza di tutto il contraddittorio procedimentale dal momento che gli Enti preposti al controllo sono stati tenuti all'oscuro di tutte le vicende in essere e che non potevano di certo immaginare i rapporti conflittuali tra le due società.

Come dimostrato dai sopralluoghi effettuati la Asl Bari, già al momento della prima verifica (28/11/2022) riscontrava delle gravissime carenze assistenziali e strutturali sanzionabili ai sensi dell'art 14 comma 2 (e **non riconducibili come sostenuto da Sosan dall'art 14 commi dal 4 al 9 che invece disciplinano ipotesi carenze di lieve entità**).

Qualora la Helios srl avesse comunicato dell'affitto di azienda e della conseguente situazione pendente con la Sosan, poi sfociata nel giudizio civile, la Regione avrebbe disposto in via cautelativa e senza alcun indugio il trasferimento dei pazienti.

La Helios srl, invece, alla scadenza del contratto si attivava **solo ai fini civilistici attinenti al pagamento dei canoni di locazione** e non si preoccupa degli obblighi e delle responsabilità strettamente connesse alla titolarità della struttura.

E' evidente che nessuna contestazione possa eccepire la Helios srl in merito alla circostanza di non essere stata informata del fatto che vi fossero delle carenze in fase di sopralluogo dal momento che è la stessa società che non ha informato la Regione della grave situazione venutasi a creare e che la struttura fosse detenuta forzatamente e **senza il suo consenso dalla Sosan**.

Si ribadisce infatti, che la Helios srl, non solo non comunicava della proroga del contratto di affitto, ma non inoltrava alla Regione né la nota di risoluzione del contratto di affitto per inadempimento del 22/12/2021, né quelle successive del 18/01/2022 e 12/04/2022 (**delle stesse note la Regione è venuta a conoscenza solo dall'ordinanza del Giudice n. 5410 del 09/10/2023**).

Le circostanze su richiamate evidenziano il grave inadempimento di cui si è resa responsabile la Helios srl anche in considerazione della durata dello stesso.

Né vale ad escludere tale inadempimento la circostanza che la Helios srl a giugno 2022 (e quindi dopo 6 mesi dalla scadenza della proroga) si sia attivata in sede civile per il rilascio dell'azienda posto che, nelle more dell'iter civilistico la stessa società non attivava parallelamente tutte le misure amministrative previste dalla LR 9 del 2017 per la tutela degli ospiti mettendone in pericolo l'incolumità.

Si ricorda infatti che la legge 9 del 2017 impone una serie di obblighi a carico del titolare dell'autorizzazione tra cui quello previsto dall'art 16 comma 1.

Quanto agli obblighi di comunicazione l'art 16 della LR 9 del 2017 prevede infatti che *"1. Sulla permanenza dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa, e sulla assenza di cause di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio previste dall'articolo 9, comma 5, vigilano gli organi competenti. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare **immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.**"*

All'adempimento di tali obblighi la Helios srl era tenuta sin dalla data della scadenza del contratto di affitto del ramo di azienda.

Ed invero per effetto dell'art 2112 del CC. , la retrocessione dell'azienda alla scadenza del contratto di affitto attua infatti una seconda cessione del complesso aziendale per effetto della quale l'originario cedente diviene a sua volta cessionario, assumendo tutti gli obblighi che ne derivano.

Del resto gli operatori privati o privati/accreditati non sono semplici fornitori di servizi, in un ambito puramente contrattualistico, sorretto da principi di massimo profitto e di totale deresponsabilizzazione circa il governo del settore, ma sono soggetti di un complesso sistema pubblico-privato qualificato dal raggiungimento di fini di pubblico interesse di particolare rilevanza costituzionale, **quale il diritto alla salute**, su cui gravano obblighi di partecipazione e cooperazione (Cons. St., sez. III, 29 luglio 2011 n. 4529, 14 giugno 2011 n. 3611 e 13 aprile 2011 n. 2290; Corte Costituzionale 28 luglio 1995 n. 416).

In altre parole alla scelta di programmazione sanitaria, riguardo alla quale l'amministrazione conserva poteri di autotutela e di controllo anche nella fase attuativa, corrisponde un obbligo della struttura a garantire il

servizio sul territorio a garanzia di tutela dei cittadini quali aventi diritto a avanzare quella pretesa diretta alla tutela del diritto alla salute.

Va da sé che la mancata fornitura del servizio o l'esercizio con standard inferiori mette a rischio la salute degli utenti esponendo la pa al rischio di pretese risarcitorie e obbligandola ad interrompere qualsiasi rapporto con il soggetto non più affidabile.

Del resto la mancanza di affidabilità della Helios srl si evince anche da un ulteriore elemento: la società risulta inadempiente anche agli obblighi contributivi e retributivi previsti dall'art 9 comma 5 lett f) quali requisiti necessari per il rilascio- conservazione del titolo autorizzativo.

Dalla consultazione del Durc effettuata in data 22/09/2023 e in data 05/02/2024 la società risulta irregolare per *"non aver presentato le denunce obbligatorie periodiche"*.

Ebbene, il requisito della regolarità del Durc previsto dall'art 9 comma 5 lett f) è previsto in maniera tassativa, senza quindi ammettere alcuna valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione, ai fini della conservazione e rilascio del titolo autorizzativo.

Nella valutazione dell'esistenza di tale requisito la pa non deve valutare la regolarità contributiva e retributiva dei lavoratori assunti nel ramo d'azienda autorizzato e concesso in affitto ma è tenuta ad accertare che il requisito sia posseduto o meno quale presupposto per acclarare l'affidabilità dell'operatore.

Tale impostazione è in linea non solo con la normativa nazionale ma anche con la giurisprudenza secondo cui *"la mancanza del Durc regolare comporta una presunzione legale juris et de jure, di gravità, che non lascia alcuno spazio ad alcun sindacato di merito"* (Cons. di stato 1141 del 19/02/2019).

Le ipotesi di decadenza previste dell'art 9, sono infatti di natura obbligatoria ed ancorate ad un automatismo che non lascia margini di valutazione alla PA.

Del resto la finalità che la Legge Regionale intende realizzare con il controllo della regolarità contributiva per le imprese autorizzate è la repressione del lavoro nero e delle irregolarità contributive ed assicurative oltre che di vaglio di affidabilità dell'operatore.

Tale inadempimento anche se di per sé idoneo ad integrare la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio è nella fattispecie che interessa la vicenda in cui sono coinvolte le due società un ulteriore motivo di valutazione oltre a quelli già dedotti nell'avvio del procedimento.

Quanto alla posizione della Sosan le argomentazioni addotte nelle controdeduzioni inviate sono del tutto prive di qualsivoglia giuridico fondamento.

Quanto all'applicazione alla fattispecie de qua delle previsioni di cui all'art 14 commi dal 4 – 8 in luogo dell'art 14 comma 2 della LR 9 del 2017 si rappresenta che l'applicazione del comma 2 è stata disposta in ragione delle gravissime carenze rilevate in fase di sopralluogo tali da non poter essere ricondotte alle più lievi sanzioni previste dai commi successivi.

Non vi è stata quindi alcuna violazione del procedimento.

Quanto alla carenza di istruttoria per avere la Regione ignorato la proroga del contratto di affitto si rileva che tale contratto non è stato mai inoltrato a questa Sezione che pertanto non poteva esserne a conoscenza.

In riferimento alla circostanza che la Sosan in data 31/01/2020 avrebbe presentato domanda di autorizzazione e non di subentro *"sicché la società autorizzata sarebbe la Società Cooperativa Sociale Sosan srl"* è evidente la totale assenza di qualsivoglia fondamento giuridico-normativo a supporto di tale tesi.

Con la DGR 2153 del 2019 la Regione ha aperto i termini per la presentazione delle istanze di conferma del titolo autorizzativo (per le strutture già esistenti sul territorio regionale e già autorizzate) e di rilascio dell'accREDITAMENTO per le strutture rientranti nell'art 10 comma 3 del RR 4 del 2019.

All'esito dell'istruttoria la Regione con DGR 1006 2020 assegnava i posti di conferma dell'autorizzazione e di accREDITAMENTO alle strutture istanti nel limite del fabbisogno disponibile.

Sempre con DGR 2153 del 2019 la Regione apriva i termini per la presentazione di nuove istanze (realizzazioni ex novo) approvando la relativa modulistica (Moduli con denominazione REA).

Le nuove strutture, tuttavia, a differenza delle strutture esistenti, per espressa previsione regolamentare non accedevano ad accreditamento in quanto lo stesso era riservato esclusivamente alle strutture già autorizzate ed accreditate – o contrattualizzate alla data di entrata in vigore del regolamento 4/2019.

Ebbene è indubbio che la Sosan in data 30/01/2020 inoltrava il Modello Aut acc 2 chiedendo la conferma dell'autorizzazione e l'accreditamento e non una nuova autorizzazione (in quest'ultima ipotesi, si ribadisce, non avrebbe avuto diritto ad accreditamento).

Del resto la società Sosan non contesta né impugna nessuno degli atti di assegnazione emessi a favore della Helios srl (DGR 1006 del 2020 e 1409 del 2020).

Nel merito delle contestazioni, la Sosan eccepisce la mancata valutazione della nota inoltrata alla Asl Bari e alla Regione (per conoscenza) in data 18/04/2023.

La documentazione del 18/04/2023 è stata approfonditamente analizzata dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari che in data 19/05/2023 effettuava un nuovo accesso presso la struttura emettendo nuovo verbale negativo (prot. 93343 del 22/06/2023).

A dimostrazione della circostanza che nel maggio 2023 permanevano ancora carenze gravi tali da mettere in pericolo l'utenza si veda a pagina 2 quanto dichiarato dal legale rappresentante della Sosan che a quella data continuava ad avvalersi per la figura dell'infermiere in convenzione acquisendo mensilmente la volontà di ciascun operatore a prestare servizio.

Tutto ciò in spregio a quanto previsto dal RR 4 del 2019 a tutela dell'utenza.

In ultimo non di poco conto è la circostanza che non ci fossero operatori con attestato BLS-D e che dal 2020 al gennaio 2023 il legale rappresentante della Sosan non si sia preoccupato che le piastre del defibrillatore fossero scadute con evidente ed incontestabile messa in pericolo dell'utenza che in caso di una crisi cardiaca non avrebbe potuto essere adeguatamente assistita.

Si ribadisce infine, che nelle strutture sociosanitarie l'aspetto del servizio sanitario e dell'assistenza al paziente prevale, per valore, su quello economico imprenditoriale.

L'obbligo di assunzione di personale munito di specifiche competenze (*"in primis"*, naturalmente, il medico, ma anche l'infermiere c.d. soccorritore, cioè munito della certificazione di abilità alla esecuzione di manovre di soccorso avanzate BLS-D) oltre che la dotazione strumentale (defibrillatore, materiale per l'assistenza respiratoria ecc.) rendono evidente la suddetta prevalenza del servizio sanitario.

Va da sé che scelte e comportamenti di segno contrario non possano che deporre a favore della revoca dell'autorizzazione.

Rispetto alla proroga del contratto di affitto inoltrata in data 19/03/2024 si deduce quanto segue.

Con Determinazione n. 417 del 31/10/2018 il Comune di Giovinazzo convalidava l'autorizzazione n. 95 rilasciata in data 12/04/2027 per la seguente motivazione modifica per subentro del soggetto gestore che non sia anche titolare" indicando quale gestore sino alla data del 31/12/2020 (data di scadenza del contratto di affitto di ramo d'azienda) la Sosan Società Cooperativa sociale.

Quanto alle vicende successive alla scadenza del contratto di affitto di ramo d'azienda le stesse sono compiutamente descritte nell'Ordinanza del Tribunale di Bari 5410 del 9/10/2024 notificata dalla Helios srl che in data 16/10/2023 comunicava che **...omissis...** chiedendo la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento a suo favore.

Si riporta di seguito parte dell'ordinanza n. 5410 del 09/10/2024

...omissis...

Sulla scorta della predetta motivazione il Giudice ordinava, “...omissis...”

In sintesi il Giudice ha definitivamente accertato la scadenza del contratto di affitto d’azienda e conseguentemente la detenzione *sine titulo* da parte della Sosan.

Va da sé che nessun effetto ripristinatorio ha il contratto d’affitto stipulato tra le parti il 26/03/2024 con cui le stesse intendono far retroagire gli effetti dell’affitto di ramo d’azienda al 01/01/2022 dal momento che come accertato dal Giudice l’affitto era scaduto in data 31.12.2021 e quindi non si può parlare come sostenuto dalla Sosan di prosecuzione di fatto anche dopo la scadenza del 31/12/2021.

Tra il contratto del 31/12/2021 e quello del 26/03/2024 non vi è pertanto soluzione di continuità.

Tale vuoto da un punto di vista del procedimento amministrativo non è sanabile con un mero atto privatistico di retrodatazione dell’affitto d’azienda. Del resto alla data del 01/01/2022 le due società non presentavano alcuna istanza di reintestazione dell’autorizzazione alla Sosan né formalizzavano un atto privatistico in tal senso.

L’unica istanza di voltura del titolo autorizzativo veniva difatti presentata dalla Helios srl solo in data 16/10/2023 quando la società, già privata della disponibilità materiale dell’azienda, risultando con Durc irregolare non possedeva neppure i requisiti soggettivi per una eventuale intestazione del titolo autorizzativo.

Alla luce di tutti i rilievi su riportati ai sensi dell’art 3 comma 3 lett c) della LR 9 del 2017 e ssmmii si propone di:

1. Dichiarare, ai sensi dell’art. 9 comma 4 lett d) la decadenza dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata con DD n. 161 del 12/04/2017 e convalidata con Determinazione n. 417 del 31/10/2018 alla Helios srl e relativa alla RSSA non autosufficienti sita in Giovinazzo alla Strada Statale 16 Km 787 + 0,50 con dotazione di 31 pl, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
2. Dichiarare altresì la decadenza dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata con DD n. 161 del 12/04/2017 e convalidata con Determinazione n. 417 del 31/10/2018, attesa l’accertata l’irregolarità del DURC della Helios srl rilevante ai fini del giudizio di integrità e di affidabilità dell’azienda ai sensi dell’art 9 comma 5 lett. F) L.R. 9/2017;
3. Sotto altro profilo, ritenute assorbenti le cause di decadenza rispetto a quella di revoca prevista dell’art 14 comma 2 del LR 9 del 2017, disporre in subordine, ricorrendone i presupposti di merito, la revoca dei predetti provvedimenti autorizzativi, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
4. Rigettare, per l’effetto, le due richieste di autorizzazione al trasferimento della titolarità dalla Helios alla So.san Soc. Coop. Soc e dalla So.san Soc. Coop. Soc alla Helios srl presentate successivamente all’avvio del procedimento di cui alla nota prot. n. AOO 183 11485 del 07/08/2023 ed in particolare quella della Helios srl del 16/10/2024 e quella della So.san Soc. Coop. Soc di cui alle note del 19-28/03/2024;
5. Nell’ipotesi di presenza di pazienti ai quali è riconosciuta la quota sanitaria disporre il trasferimento degli stessi presso altra idonea struttura da parte del Direttore Generale della Asl Bari;
6. Trasmettere il presente avviso al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari per gli adempimenti di competenza;
7. Trasmettere il presente avviso al Direttore dell’Area Sociosanitaria per gli adempimenti di competenza in relazione alle eventuali quote sanitarie e tariffe di cui alla DGR 1293 del 20/09/2022 riconosciute agli assistiti della Rsa.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.

lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ai sensi dell'art 3 comma 3 lett c) della LR 9 del 2017 ssmii di

1. Dichiarare, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lett d) la decadenza dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata con DD n. 161 del 12/04/2017 e convalidata con Determinazione n. 417 del 31/10/2018 alla Helios srl e relativa alla RSSA non autosufficienti sita in Giovinazzo alla Strada Statale 16 Km 787 + 0,50 con dotazione di 31 pl, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
2. Dichiarare altresì la decadenza dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata con DD n. 161 del 12/04/2017 e convalidata con Determinazione n. 417 del 31/10/2018, attesa l'accertata l'irregolarità del DURC della Helios srl rilevante ai fini del giudizio di integrità e di affidabilità dell'azienda ai sensi dell'art 9 comma 5 lett. F) L.R. 9/2017;
3. Sotto altro profilo, ritenute assorbenti le cause di decadenza rispetto a quella di revoca prevista dell'art 14 comma 2 del LR 9 del 2017, disporre in subordine, ricorrendone i presupposti di merito, la revoca dei predetti provvedimenti autorizzativi, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
4. Rigettare, per l'effetto, le due richieste di autorizzazione al trasferimento della titolarità dalla Helios alla So.san Soc. Coop. Soc e dalla So.san Soc. Coop. Soc alla Helios srl presentate successivamente all'avvio del procedimento di cui alla nota prot. n. AOO 183 11485 del 07/08/2023 ed in particolare quella della Helios srl del 16/10/2024 e quella della So.san Soc. Coop. Soc di cui alle note del 19-28/03/2024;
5. Nell'ipotesi di presenza di pazienti ai quali è riconosciuta la quota sanitaria disporre il trasferimento degli stessi presso altra idonea struttura da parte del Direttore Generale della Asl Bari;
6. Trasmettere il presente avviso al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari per gli adempimenti di competenza;
7. Trasmettere il presente avviso al Direttore dell'Area Sociosanitaria per gli adempimenti di competenza in relazione alle eventuali quote sanitarie e tariffe di cui alla DGR 1293 del 20/09/2022 riconosciute agli assistiti della Rsa.

di notificare il presente provvedimento a:

- A Helios Srl Pec helios2011@pec.it;
- Soc. Cooperativa Sociale SO.SAN.SERVIZI ARL so.san.servizi.scri@pec.buffetti.it
- Al Dipartimento di Prevenzione Asl Bari dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- Al Direttore Generale della Asl Bari direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- All'Area Servizio Socio Sanitario Asl Bari servsocioaslbari@pec.rupar.puglia.it

- Al Dipartimento di Prevenzione Asl Lecce dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 21 facciate, è adottato in originale;

viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro